



COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 180 DEL 27/11/2025

SETTORE SERVIZI TECNICI N.91 DEL 27/11/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESCOVANA - PROROGA DEL CONTRATTO PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2027 CIG: 6701678F9F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L.; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 30/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG per il periodo 2025;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 28/02/2023 con il quale veniva nominato il Dott. Ing. Simone Gambella - Responsabile di uffici e servizi attribuendogli la direzione del Settore Servizi Tecnici;

PREMESSO che:

- il Comune di Vescovana con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29-12-2014 approvava la convenzione con la Provincia di Padova per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza – art. 33 D.Lgs. 163/2006;

- la Provincia di Padova e il Comune di Vescovana sottoscrivevano la convenzione suddetta, di durata triennale, in data 21/01/2015, prot. n. 9.328;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/10/2015 veniva approvato lo schema di protocollo d'intesa per l'espletamento della gara aggregata relativa al “*Servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi di igiene urbana tra i Comuni di Sant'Urbano, Vescovana e Barbona*” per un periodo di anni cinque

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 30 del 25/05/2016, si dava avvio a procedura di gara aggregata per il “*Servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero dei rifiuti*

solidi urbani e assimilati ad altri servizi di igiene urbana per i Comuni di Sant’Urbano, Vescovana e Barbona per gli anni 2016/2021”, approvando la documentazione necessaria all'espletamento della gara mediante la Provincia di Padova, con funzioni di funzioni di centrale di committenza – art. 33 del D.Lgs.163/2006;

- con determinazione del Dirigente della Provincia di Padova in data 12/09/2016 n. 1314 di reg., ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, veniva definitivamente aggiudicata la procedura aperta (ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016) dell'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi d'igiene urbana per gli anni 2016/2021, per i Comuni di Sant’Urbano, Vescovana e Barbona, all'Associazione Temporanea di Imprese Sesa Spa (capogruppo-mandataria) Adigest Srl che otteneva il punteggio complessivo pari a 73,409 e che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 7,180%, e per il contributo CONAI un importo pari a € 6,50/utente;

- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 63 del 29/09/2016 si prendeva atto delle risultanze della procedura di gara come da determinazione del Dirigenziale dell'Ufficio Gare e Contratti della Provincia di Padova n. 1314 di reg. del 12/09/2016 e si procedeva all'avvio in via d'urgenza alla RTI S.E.S.A. (capogruppo) e ADIGEST S.r.l. con decorrenza dal 01/10/2016 e fino al 30/09/2021, del servizio di raccolta differenziata, trasporto, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi d'igiene urbana, per il Comune di Vescovana per un importo di € 418.131,53 oltre ad I.V.A. nella percentuale di legge;

RICHIAMATI:

- il contratto di appalto rep. n. 651 del 30/11/2017 del Comune di Vescovana per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Vescovana, per la durata di anni cinque (5) a partire dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 16/09/2021 con la quale si prendeva atto dell'accettazione di S.E.S.A. S.p.A. alla ripetizione del contratto del servizio di raccolta differenziata, trasporto, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi d'igiene urbana per ulteriori quattro anni;

- la nota prot. nr. 0005630 del 25/09/2025 del Comune di Vescovana con la quale si richiedeva al Consiglio di Bacino di prendersi carico del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti in scadenza presso il Comune di Vescovana;

- la nota del Presidente del Consiglio di Bacino pervenuta per le vie brevi in data 30 settembre 2025, nella quale, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino nr. 38 di pari data, ed in riscontro alla nota di cui sopra si “suggeriva” al Comune di Vescovana “di procedere alla proroga dei contratti di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sino al termine del 31/12/2027, termine ritenuto congruo per consentire l'allineamento delle scadenze dei contratti di appalto per la successiva presa in carico ad opera del Bacino”;

- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30/09/2025** ad oggetto: “Atti di indirizzo per la gestione del servizio integrato di raccolta differenziata, trasporto, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi d'igiene urbana”; con la quale venivano forniti indirizzi agli uffici per la prosecuzione del servizio con la ditta attualmente affidataria;

RILEVATO che il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 comma 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale “*in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare*” , e dato atto che sussistono per la concessione di tale proroga ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione;

VISTO l'art. 1, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al vigente rapporto contrattuale per il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi d'igiene urbana per i Comuni di Sant'Urbano, Vescovana e Barbana, secondo cui: “*...Al momento della scadenza contrattuale la ditta appaltatrice, ove non sia conclusa la procedura del successivo affidamento, è comunque obbligata ad assicurare il servizio alle condizioni in essere fino alla data del subentro della nuova ditta.*

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali in materia di igiene e sanità pubblica e, per questo motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale il Gestore/Ente Appaltante potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese e dei danni, ai sensi art. 1, comma 6 del C.S.A.

Con riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo unico delle leggi ambientali, rilevato che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica che sarà indetta dall'Autorità d'Ambito - Consiglio di Bacino Padova Sud - allorché in forza della normativa vigente, si dovesse trasferire (anche dopo la stipula del contratto d'appalto) la gestione ed il relativo controllo dei servizi in argomento al Consiglio di Bacino Padova Sud, così come previsto anche dall'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17/12/2012) e, individuato dalla Regione ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., si prevede che:

- a) *la Ditta risultata aggiudicataria è obbligata a sottoscrivere il contratto di appalto con l'ente di governo del bacino territoriale ottimale agli stessi patti e condizioni del presente contratto;*
- b) *la Ditta già appaltatrice, con contratto in corso, è obbligata a continuare il servizio, e agli stessi patti e condizioni, i rapporti ed impegni precedentemente assunti, per concluderli senza soluzione di continuità alla scadenza contrattuale prevista;*
- c) *lo svolgimento del presente appalto resterà, comunque, subordinato alla possibilità che il Consiglio di Bacino Padova Sud, cui questo Comune partecipa obbligatoriamente, proceda all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo ad un unico nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti.*

RILEVATA pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, in quanto la sua interruzione potrebbe determinare situazioni di pericolosità per l'igiene pubblica ed è volta a soddisfare l'operatività del pubblico servizio per evitare un grave pregiudizio per l'Ente ed evidenziando che non sono determinate dalla volontà dell'Ente, ma sono legate alla necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente **da parte del Consiglio di Bacino** (ente titolato);

DATO ATTO:

- che in data 18/11/2025, con propria nota prot. n. 0006829, è stata richiesta la disponibilità dell'attuale operatore economico allo svolgimento del servizio in regime di proroga per il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2027;
- che l'operatore, con propria nota Prot. n. 0005315/2025, registrata al Prot n. 0006909 del 20/11/2025, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti, fatta salva la revisione prezzi secondo l'indicazione nazionale F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati, da verificare ogni 12 mesi a partire dalla stipulazione del contratto e a valere per un periodo non inferiore a 12 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato speciale d'Appalto;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'attivazione e conclusione di nuova procedura di affidamento da eseguirsi da parte del Consiglio di Bacino (ente titolato), di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, **fino al 31/12/2027**, come suggerito dal Consiglio di Bacino Padova Sud, con nota prot. nr. 637/2025 del 30/09/2025, acquisita al protocollo comunale nr. 0005745 del 01/10/2025, termine massimo ritenuto congruo, per consentire un primo allineamento di tutte le scadenze dei contratti di appalto per la successiva presa in carico da parte del Consiglio di Bacino

RILEVATO che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento; **CODICE CIG: 6701678F9F**

DATO ATTO che ai fini degli obblighi previdenziali e assicurativi la ditta che si intende incaricare del servizio presenta un DURC regolare con validità al 19/01/2026 come da richiesta effettuata on line prot. INAIL_50730183;

RICHIAMATA la nota della ditta S.E.S.A. S.p.A. di Este (PD) del 21/10/2025 – protocollo generale n. 0004849 del 22/10/2025, acquisita al protocollo comunale n. 0006247 del 22/10/2025, con la quale la società informava della variazione ISTAT sui canoni vigenti e sui prezzi **a far data dal 01/10/2025** con una variazione pari a +1,3%, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

RITENUTO inoltre di costituire l'impegno di spesa relativo al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

VISTI:

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
il T.U.L.O.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI PROROGARE, per le ragioni eccezionali meglio in premessa esposte, il **“servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio del Comune di Vescovana”** in favore della ditta S.E.S.A. S.p.A., con sede in via Principe Amedeo, 43/A - 35042 ESTE (PD) – C.F. e P.I. 02599280282, **per il periodo dal 01/10/2025 fino al 31/12/2027**, così come suggerito dal Consiglio di Bacino Padova Sud, con nota prot. nr. 637/2025 del 30/09/2025, acquisita al protocollo comunale nr. 0005745 del 01/10/2025, **termine ritenuto congruo per**

consentire un primo allineamento di tutte le scadenze dei contratti di appalto per la successiva presa in carico da parte del Consiglio di Bacino;

2. DI IMPEGNARE, in favore della ditta S.E.S.A. S.p.A., l'importo complessivo come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Importo	Esercizio Registrazione	Esercizio Imputazione	Codifica di bilancio (118/2011)				
				Mission e	Programma	Titolo	Macroagg	Capitolo
S.E.S.A. S.p.A.	€ 22.420,22	2025	2025	09	03	1	103	1735-99
Agenzia delle Entrate	€ 2.420,22	2025	2025	09	03	1	103	1735-99
S.E.S.A. S.p.A.	€ 89.680,89	2026	2026	09	03	1	103	1735-99
Agenzia delle Entrate	€ 8.968,09	2026	2026	09	03	1	103	1735-99
S.E.S.A. S.p.A.	€ 89.680,89	2027	2027	09	03	1	103	1735-99
Agenzia delle Entrate	€ 8.968,09	2027	2027	09	03	1	103	1735-99
								TOTALE € 221.960,20

3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 c.1 D. Lgs 36/2023.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Gambella Simone